



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0005/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0181/TFNSD/2021-2022

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Valentina Ramella – Componente
Francesca Rinaldi – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il giorno 28 luglio 2022, sul ricorso del sig. Paolo Castellini contro la Commissione Federale Agenti Sportivi, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione dello stesso dal Registro federale Agenti Sportivi, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compreso il Regolamento Federale Agenti Sportivi di cui al C.U. N. 227/A del 27 aprile 2022 per le norme relative alla figura dell'agente domiciliato e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti o in via di acquisizione, la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, sospende il presente procedimento, in accoglimento dell'istanza in tal senso del ricorrente, sino alla definizione del procedimento citato nel ricorso pendente dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport; onera la parte più diligente di depositare presso il Tribunale Federale Nazionale, entro 30 giorni dall'intervenuta pubblicazione, la decisione del Collegio di Garanzia; sospende i termini del presente procedimento, ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. d), CGS – CONI, sino al deposito presso il Tribunale Federale Nazionale della succitata decisione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Francesca Rinaldi

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 28 luglio 2022.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia